



COMUNE DI ROCCARAINOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ROCCARAINOLA, CON UTILIZZO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

CPV: 60130000-8

CIG BCF1E68AF1

1. PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

Il presente disciplinare, allegato al Bando di gara ed al Capitolato Speciale d'appalto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprende la normativa integrativa riguardante i requisiti, le modalità, i termini di partecipazione alla procedura di gara telematica, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta con i documenti obbligatori da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ubicate sul territorio comunale di Roccarainola, per il periodo presunto dal 16/11/2026 al 30/06/2027.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV: 60130000-8 - Servizi di trasporto scolastico.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Roccarainola.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice, è la Dott.ssa Antonia Gaglione, Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Roccarainola.

PEC: protocollo.roccarainola@pec.it

L'Amministrazione procedente, con il presente avviso, indice una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 36/2023, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs n. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'appalto non è suddivisibile in lotti e non sono ammesse varianti. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

- Relazione tecnico – illustrativa;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara.

I documenti (bando e disciplinare di gara, capitolato, modulistica, etc.) sono visionabili sul sito internet dell'ente committente e della piattaforma telematica TRASPARE.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente alla piattaforma, entro 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo Internet <https://www.comune.roccarainola.na.it> Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D. Lgs 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs 36/2023.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo.roccarainola@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b e c del D. Lgs 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'affidamento è il servizio di trasporto scolastico ed in particolare l'aggiudicatario dovrà garantire, ai sensi della normativa vigente, il servizio di trasporto giornaliero per il periodo presunto dal 16/11/2026 al 30/06/2027 degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, richiedenti il servizio, site nel territorio del Comune di Roccarainola.

Trattasi di servizio pubblico consistente nel trasporto degli alunni dal luogo di residenza alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa, secondo il calendario scolastico e gli orari di entrata ed uscita comunicati dal Dirigente scolastico, comprensivo delle attività legate a progetti formativi, laddove compatibili con il servizio ordinario.

Le scuole da/verso le quali occorre assicurare il servizio sono le seguenti:

- a) Scuola primaria e secondaria di primo grado sita alla Via S. Nicola;
- b) Scuola dell'infanzia, sita alla Via N. Sauro;
- c) Scuola dell'infanzia sita alla Via Circumvallazione.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il carattere dell'unitarietà è imposto dall'oggetto dell'appalto medesimo e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazioni materiali e giuridiche dei luoghi entro cui operare. Inoltre, l'accorpamento in un solo lotto è legato all'esigenza di coordinare le varie attività oggetto dell'appalto unitario, assicurandone la corretta esecuzione, una più efficace fruizione del complesso delle attività in cui si articola l'appalto e di realizzare conseguenti risparmi di spesa, attraverso una gestione globale del servizio. Infatti, con riguardo specifico a quest'ultimo aspetto, l'esigenza di assicurare la razionalizzazione e il contenimento dei costi, appare ragionevolmente perseguibile solo attraverso le economie di scala derivanti da una necessaria aggregazione e centralizzazione dell'appalto in un lotto unico.

L'importo del contratto è pari ad € 52.387,00 oltre IVA nella misura di legge, per l'intero periodo avanti detto.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs 36/2023, i costi della manodopera stimati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sono pari ad € 33.527,68.

Non sono previsti costi per eliminare o ridurre rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs 81/2008.

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata presunta dell'appalto è dal 16/11/2026 al 30/06/2027 ovvero dalla diversa data di affidamento conseguente il termine della presente procedura. In particolare si precisa che la data di decorrenza sarà determinata dal completamento della presente procedura di gara, per cui potrebbe essere anticipata o posticipata rispetto alla detta data.

È ammesso l'inizio del servizio anche a seguito della sola comunicazione a mezzo pec di avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 sotto riserva di contratto, ossia di procedere alla esecuzione anticipata dello stipulando contratto.

4.2 Opzioni di rinnovo

Il Comune non si riserva l'opzione di rinnovare l'appalto.

5. SOGGETTI AMESSI ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, del D. Lgs 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D. Lgs 36/2023. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del citato D. Lgs 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D. Lgs 36/2023 che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D. Lgs 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre

imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

6.1) I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.2) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self clearing) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-clearing l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.3) Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) (Fascicolo virtuale operatore economico) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

L'operatore economico, pertanto, è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività inerente all'oggetto dell'appalto per la quale sia stata presentata denuncia di inizio attività. Per le Cooperative Sociali o consorzi di Cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale o all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b) Attestato di idoneità professionale di cui all'art 7 del D.Lgs. 395/2000 e D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario;
- c) Iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada, ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009 e del DD n. 291 del 25/11/2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari ad € 100.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di garantire che il concorrente sia in grado di sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione dell'appalto. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il partecipante deve aver eseguito, negli ultimi tre anni, con buon esito, servizi di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie e/o secondarie di primo grado, a favore di committenti pubblici e/o privati, per almeno 2 (due) anni scolastici con almeno n. 80 utenze servite. La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro otto giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare

all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a €. 1.047,74 ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: – per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio

possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In considerazione dell'importo posto a base di gara non è previsto alcun pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

11.1 Offerta in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale certificata TRASPARE, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di LG Solution ed è denominata «TRASPARE» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»);
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk.

Il funzionamento della piattaforma digitale certificata TRASPARE, accessibile dal sito <http://roccarainola.traspares.com> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D. Lgs 36/2023 e delle Linee Guida AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze. Esso avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore da:

- a) Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- b) Utilizzo della piattaforma non conforme a quanto previsto nel manuale a disposizione sulla piattaforma telematica TRASPARE.

Nei soli casi di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma, non dovuti alle predette circostanze, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può

disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato funzionamento.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale messo a disposizione sulla piattaforma TRASPARE.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella PEC nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito attraverso SPID o attraverso altri mezzi di identificazione elettronica.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul sistema telematico TRASPARE secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://roccarainola.traspares.com>.

L'offerta deve essere collocata sul sistema TRASPARE entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/10/2026.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, l'operatore dovrà produrre n. 3 buste virtuali:

- Busta A Documentazione amministrativa, in cui dovrà essere inserita:
 - Domanda di partecipazione;
 - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
 - dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito alla procedura negoziata;
 - attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio al fine di conoscere le distanze dai plessi scolastici siti sul territorio comunale dei potenziali utenti del servizio;
 - DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 91 del D. Lgs 36/2023. Deve essere presentato dall'operatore oppure:
 - Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIA, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - La garanzia provvisoria;
- Busta B Offerta tecnica
In detta busta va inserita la relazione tecnica, contenuta in massimo 15 pagine, con la quale esporre la propria gestione del servizio e contenere gli elementi utili per l'assegnazione del punteggio, ed il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi" di cui al D.M. del 24.11.2025.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- Busta C Offerta economica, in cui dovrà essere inserita una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara (in cifre e lettere);
 - la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere espressa, in lingua italiana, sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza dei rispettivi valori sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione).

Si precisa che nel caso di partecipazione di un concorrente non in forma singola, la dichiarazione relativa all'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

Sia la relazione tecnica che l'offerta economica devono essere debitamente sottoscritte dall'operatore concorrente, sulla base della sua composizione, in formato digitale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma TRASPARE offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Modelli dei documenti di gara vengono pubblicati unitamente al presente disciplinare e sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Roccarainola: www.comune.roccarainola.na.it

I sopra indicati modelli sono file editabili e le ditte concorrenti dovranno opportunamente compilarli (dattiloscrivendoli su proprio Personal computer), salvarli in formato "pdf nativo" e firmarli digitalmente, ai fini del caricamento nella Piattaforma telematica attraverso cui gli operatori economici saranno chiamati a far pervenire le offerte.

12 . ASSISTENZA PER L'INVIO DELL'OFFERTA («Help Desk»)

Gli operatori economici che eventualmente desiderano essere assistiti per l'invio telematico dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 (quarantotto) ore prima dalla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, nei giorni feriali – sabato escluso – dalle ore 9:00 alle ore 13:00, inviando una richiesta all'«Help Desk» della Società "TRASPARE". Le richieste di assistenza saranno evase esclusivamente negli indicati giorni ed orari di operatività del Servizio «Help Desk».

Il rispetto del termine ultimo fissato per la tempestività dell'offerta rimane, in ogni caso, a carico dell'operatore richiedente assistenza all'«Help Desk».

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di

soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs 36/2023, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, del medesimo D. Lgs 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e quella economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati:

Organigramma e Modello organizzativo: max punti 25

- Il concorrente dovrà descrivere le attribuzioni e la professionalità del personale adibito al servizio oggetto della gara, compreso quello di "back office" di supporto alla gestione del servizio, le funzioni e le responsabilità di coordinamento. La Commissione attribuirà il punteggio in base alla completezza del modello organizzativo proposto sia in relazione al servizio di trasporto in quanto tale che alla struttura di supporto alla gestione dello stesso al fine di garantire una ottimale erogazione del servizio stesso.

Gestione delle emergenze e modalità di intervento: max punti 25

- Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione delle emergenze che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio giornaliero con utenza a bordo:
 - In caso di incidente;
 - In caso di eventi atmosferici straordinari e imprevedibili;
 - In caso di arresto del mezzo;
 - In caso di indisponibilità improvvisa del mezzo;
 - In caso di indisponibilità improvvisa dell'autista e/o accompagnatori e/o in caso di assenze programmate.
- Il concorrente dovrà, altresì, indicare il luogo di proprietà della rimessa degli automezzi.

Programma di manutenzione e controllo dei mezzi nel periodo contrattuale: max punti 20

- Piano contenente la descrizione delle attività e tempistiche di manutenzione ordinaria o straordinaria degli automezzi. Sarà valutata la programmazione e le modalità di manutenzione di tutti i mezzi adibiti al trasporto. Il punteggio sarà attribuito sulla base del sistema adottato per la manutenzione degli automezzi, tenuto in particolare conto della

tipologia e della tempistica degli interventi al fine di garantire la continuità del servizio. Il Piano deve contenere anche la descrizione delle attività e tempistiche di pulizia e disinfestazione periodica degli automezzi. Il punteggio sarà attribuito sulla base della cadenza e tipologia delle attività svolte e delle attrezzature/prodotti utilizzati dal concorrente per garantire l'igienicità degli automezzi.

Automezzi utilizzati per il servizio: max punti 10

- Saranno oggetto di valutazione:
 - Tipo di automezzi che verranno impiegati per il servizio (anche quelli sostitutivi), sarà attribuito un punteggio in base alla qualità del parco automezzi messo a disposizione (anche quelli sostitutivi) e cioè automezzi "puliti" ossia che utilizzano combustibile alternativo o a "emissioni zero", anzianità, capienza, comfort (climatizzazione, tipologia sedili, etc...) dotazione di attrezzature specifiche per la gestione di emergenze (estintore, cassetta pronto soccorso, ecc.);
 - Disponibilità nei mezzi utilizzati per il servizio di accesso per utenti a ridotta capacità motoria: verrà valutata in particolare la numerosità dei mezzi messi a disposizione in grado di accogliere utenti a ridotta capacità motoria;

Criteri metodologici per ogni parametro

La Commissione attribuirà il punteggio sulla base di quanto rappresentato in apposita relazione tecnico-illustrativa redatta dal concorrente per ogni elemento di valutazione.

A ciascuno dei suddetti elementi viene assegnata una valutazione discrezionale del punteggio, graduata secondo la sottostante scala di giudizio:

Ottimo: l'elemento valutato approfondito, molto significativo e completo, ben articolato e qualificato;

Buono: l'elemento valutato significativo, esauriente, ben definito ed articolato;

Adeguato: l'elemento valutato parzialmente esauriente ma non abbastanza definito, incompleto;

Sufficiente: l'elemento valutato limitato agli elementi essenziali e più evidenti, lacunoso;

Insufficiente: l'elemento valutato superficiale e incompleto.

Metodo di attribuzione del punteggio per l'offerta economica

Il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionale posto che all'offerta economica più bassa sarà attribuito il massimo del punteggio.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

15. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi avverrà il giorno 19/10/2026 alle ore 10:00.

La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta.

Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso la propria Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio alla Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Le eventuali successive sedute pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicate ai concorrenti attraverso apposito avviso affisso all'Albo pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune di Roccarainola www.comune.rccarainola.na.it e sull'apposita piattaforma TRASPARE.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di comunicare ai concorrenti partecipanti la data delle sedute a mezzo pec.

Si precisa che, nella fattispecie al fine di velocizzare la procedura, l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs 36/2023, dispone che le offerte (tecnica ed economica) siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Si provvede, pertanto, all'apertura della Busta B Offerta tecnica in seduta pubblica al fine di verificare l'esistenza della documentazione chiesta, e poi in seduta segreta la Commissione procede all'attribuzione del punteggio.

Successivamente, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura del punteggio assegnato ad ogni concorrente, si procede all'apertura della Busta C Offerta economica ed alla formulazione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno 5 offerte, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata applicando il metodo A indicato nell'Allegato II.2 del Codice.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque.

Nel caso di offerte uguali, la migliore posizione in graduatoria è individuata mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà, poi, nei confronti del primo concorrente posto in graduatoria all'apertura della Busta A Documentazione amministrativa per la verifica del possesso dei requisiti.

All'esito delle predette operazioni, si provvede alla formazione della proposta di aggiudicazione.

Si procederà, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs 36/2023, all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Nuovo Codice Appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio e che quindi ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 30 giorni. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In tale ipotesi, successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, detta circostanza può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, eventualmente necessari per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. Sono e restano a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

19. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e impresa appaltatrice in ordine all'esecuzione dell'appalto sarà competente a giudicare il Foro di Nola ed il TAR Campania per le rispettive competenze.

E' esclusa la competenza arbitrale.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento approvati del Comune di Roccarainola, l'appaltatore per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che –

pur non venendo materialmente allegati alla presente lettera – saranno consegnati in copia contestualmente all'avvio dei servizi.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Roccarainola, Titolare del trattamento, tratterà, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali conferiti con la dichiarazione di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa.

I dati saranno trattati per tutta la durata della procedura esclusivamente da personale del Comune di Roccarainola nominato quale Responsabile e titolare del trattamento.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali.

22. NORMA FINALE

Il Comune di Roccarainola si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura in parola e di non dar seguito all'affidamento del servizio in parola.

Per tutto quanto non previsto, si fa rinvio alla normativa vigente.

Il Responsabile Servizio AA.GG.
Dott.ssa Antonia Gaglione